



# COMUNE DI GONNOSNÒ

PROVINCIA DI ORISTANO

## Ufficio Servizio Sociale Professionale

Via Oristano, 30 - 09090 GONNOSNÒ

P.I. 00069670958

E-mail: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

☎ 0783/931678 📠 0783/931679

Prot.

Gonnosnò, 05/08/2013

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2013

### **Il Responsabile del Servizio**

- VISTO l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi;
- VISTO il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per beneficiare dei contributi e degli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;
- VISTA la Delibera della R.A.S. n. 24/28 del 27.06.2013 e i relativi allegati, con la quale vengono approvati i criteri per l'individuazione dei beneficiari e le modalità di determinazione dei contributi di cui all'art. 11 della Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 integrati dagli appositi fondi regionali, per l'annualità 2013;
- VISTA la nota dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna prot. n°22519 del 28.06.2013;
- RILEVATA la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti,

### **RENDE NOTO**

Che ai sensi dell'art.11 della Legge 09.12.1998 n° 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo" è indetto un bando pubblico per la presentazione delle richieste di contributi integrativi, in attuazione della Delibera Regionale n° 24/28 del 27.06.2013 che individua le modalità di determinazione dei contributi per l'Annualità 2013.

**PRESENTAZIONE DOMANDE DAL 05 Agosto 2013 AL 26 Agosto 2013**

## ART. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, sono coloro che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di GONNOSNO' e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva;
- i cittadini titolari di contratto di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.2523 del 27/12/2001, site nel comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.
- La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
- Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione (Decreto Legge 25.06.2008, n. 112 - Capo IV art. 11, convertito con Legge 6 agosto 2008, n.133);

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni.

Sono esclusi :

- i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (palazzi di eminenti pregi artistici e signorili);
- i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L. R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;
- i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

## ART. 2 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare la domanda per beneficiare dei contributi sopra indicati i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) Residenza anagrafica nel Comune di GONNOSNO' presso l'unità immobiliare alla quale si riferisce la richiesta di contributo;

2) Essere titolari di un contratto di locazione regolarmente registrato ed in corso di validità, per una unità immobiliare di proprietà privata ad uso residenziale sito nel Comune di GONNOSNO' e occupata a titolo di abitazione principale ed esclusiva.

3) Essere in regola con il pagamento del canone di locazione;

4) Per gli immigrati, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

**Tali requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e dovranno permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente riconosciuto.**

### ART. 3 - REQUISITI REDDITUALI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

a) **FASCIA A** Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a €12.881,18 (importo di due pensioni minime INPS) rispetto al quale l'incidenza del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

b) **FASCIA B** Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. Tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+19%, +43%, +67% e + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata pari ad € 12.943,98 (come da tabella sotto indicata)

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00:

L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a

**€ 2.320,00.**

Numero componenti nucleo Familiare	Limite di reddito	Percentuale di maggiorazione
1 o 2 persone	€ 15.403,33	+ 19%
3 persone	€ 18.509,89	+ 43%
4 persone	€ 21.616,44	+ 67%
5 o più persone	€ 22.651,96	+ 75%

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2013 relativa ai redditi 2012, occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi (es. Mod.730/2013, Mod. Unico 2013 etc.) quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale. Il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori. Non è prevista e non è ammessa la presentazione dell'attestazione ISEE al fine della determinazione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare.

## DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto del richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223. Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore. Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare.

## ART. 4 - ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

- 1) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- 2) I nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo, ai sensi dell'art.2 della L.R. 13/89 , situato in qualsiasi località del territorio nazionale.
- 3) I richiedenti che non siano titolari di un contratto regolarmente registrato.
- 4) I richiedenti in possesso di un reddito superiore a quello stabilito per le fasce A e B.
- 5) I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.
- 6) Le domande pervenute oltre i termini di scadenza.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

## ART. 5 - ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo risultante dal contratto di locazione, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Ammontare max del contributo =	canone annuo effettivo -	canone sopportabile (reddito annuo imponibile complessivo x incidenza massima ammissibile)
--------------------------------	--------------------------	--

Il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a € 3.098,74 per la fascia A e ed € 2.320,00 per la fascia B.

## ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili presso il Comune di Gonnosno' (OR).

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta esclusivamente sui moduli predisposti dal Comune e dovrà essere corredata della documentazione sotto indicata:

- Fotocopia contratto di locazione riportante il timbro di registrazione all'Ufficio del Registro;
- Fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione relativa all'annualità 2013;
- Copia delle ricevute dei canoni di locazione versati fino alla presentazione della domanda.
- Copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- (Per gli immigrati regolari) - Certificato storico di residenza da almeno dieci anni sul territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione

La domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il 26/08/2013 all'Ufficio Protocollo di questo Comune .

## ART. 7 - CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione,

con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze anche mediante controlli a campione.

## ART. 8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune invierà alla Regione Sardegna una comunicazione contenente l'elenco dei beneficiari suddiviso per fasce e l'ammontare dell'entità del contributo per ciascun beneficiario, nonché il fabbisogno complessivo.

Una volta completata l'istruttoria delle domande e soltanto dopo che la Regione Sardegna avrà provveduto alla ripartizione e all'accreditamento

delle risorse finanziarie tra i diversi Comuni, l'Amministrazione Comunale, sulla base di tale ripartizione ed effettuata la verifica sulla persistenza dei requisiti dei beneficiari, procederà all'erogazione del contributo.

L'erogazione del contributo, sarà subordinata alla presentazione entro il 31 Gennaio 2014 della copia delle ricevute relative al pagamento dei canoni di locazione relativi all'annualità 2013. La mancata presentazione delle ricevute entro il termine indicato, comporterà l'automatica esclusione dal contributo.

Si precisa che il contributo spettante si riferisce all'anno 2013; esso sarà calcolato sulla base delle condizioni dichiarate in domanda ed è subordinato alla permanenza dei requisiti per tutto l'anno 2013.

Nel caso di trasferimento in altro comune o di interruzione anticipata della locazione nel corso dell'annualità di riferimento (2013), il contributo sarà ridotto in misura proporzionale.

## ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

## ART. 10 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art.13 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento che con il presente atto si avvia.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune .

Gonnosnò, 05/08/2013

Il Responsabile del Servizio

F.to A.S. Graziella Piras